

Studio Legale  
Avv. **Rosa Tartaglia**  
*Patrocinante in Cassazione*  
via A. Moro n. 11  
83043 Bagnoli Irpino (AV)  
tel.-fax 0827.603083  
E-mail: [avv.rosatartaglia@alice.it](mailto:avv.rosatartaglia@alice.it)  
Pec: [studiolegaletartaglia@messaggipec.it](mailto:studiolegaletartaglia@messaggipec.it)

*Segret.  
S. Giacomo  
x la copia*

Spett.le Comune  
di Bagnoli Irpino

Al Responsabile del Servizio I  
Segretaria Comunale  
D.ssa Carmen Pastore

Oggetto : Comune di Bagnoli Irpino / Ing. Marzio Giannoni s.a.s.

Parere ( Determina n. 81 del 19/6/2014 – n. 402 R.G. del 24/6/2014 del  
Responsabile del Settore “ Affari Generali” )

Si rimette il parere legale sulla eventuale soluzione transattiva della  
vertenza tra la società Ing. Marzio Giannoni s.a.s. e il Comune di Bagnoli Irpino,  
richiesto giusta determina n. 81 del 19/6/2014 – n. 402 R.G. del 24/6/2014 del  
Responsabile del Settore “ Affari Generali” D.ssa Carmen Pastore.

Cordialità.

Bagnoli Irpino, li 10/10/2014

*Rosa Tartaglia*  
Avv. Rosa Tartaglia



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV)

Protocollo in Arrivo Num. **0008062**  
del **13-10-2014** Ore **9:49:55**  
Servizio: **UFF. SEGRETARIO UFF. SINDACO**  
Cat. 1

*Studio Legale  
Avv. Donato Pennetta*

*Studio Legale  
Avv. Rosa Tartaglia*

## PARERE

I sottoscritti avv.ti Donato Pennetta e Rosa Tartaglia, incaricati, giusta determina n. 81 del 19/6/2014 – n. 402 R.G. del 24/6/2014 del Responsabile del Settore “Affari Generali” D.ssa Carmen Pastore, di formulare parere legale sulla eventuale soluzione transattiva della vertenza tra la società Ing. Marzio Giannoni s.a.s. e il Comune di Bagnoli Irpino, espongono quanto segue.

### *Breve excursus in fatto*

Con atto rep. 632 del 5 maggio 1973 il Comune di Bagnoli Irpino stipulava con la società “Ing. Franco Giannoni” s.a.s. Convezione avente ad oggetto assegnazione suolo sul Laceno per la realizzazione di complesso turistico invernale ed estivo.

L’assegnazione di aree era stata prevista in proprietà temporanea ed in uso per un periodo di ventinove anni, automaticamente rinnovabili alla scadenza e con il riconoscimento dell’esclusiva per la realizzazione di impianti di sport invernali e di impianti di risalita e relative infrastrutture e servizi annessi.

Il trasferimento in proprietà temporanea doveva avvenire in forma gratuita e la concessione in uso dietro corrispettivo.

Alla scadenza della concessione tutti gli impianti di risalita con relative stazioni di arrivo e partenza e tutte le costruzioni in genere realizzate dalla società Giannoni o chi per essa, in buono stato manutentivo, dovevano passare, senza alcun corrispettivo, in proprietà del Comune con diritto di prelazione in favore della società Giannoni in caso di “fitto a terzi” e dovevano ritornare altresì in proprietà al Comune, senza alcun corrispettivo le aree cedute gratuitamente da esso Comune alla società Giannoni per la costruzione delle stazioni di partenza e di arrivo e per la posa dei piloni.

*Studio Legale  
Avv. Donato Pennetta*

*Studio Legale  
Avv. Rosa Tartaglia*

Alla convenzione del 1973 seguiva altra convenzione, giusta atto rep. n. 969 del 13 dicembre 1976, avente ad oggetto " Cessione terreno sul Laceno alla Società Ing. Franco Giannoni e costituzione servitù per la realizzazione complesso turistico invernale ed estivo" contenente sempre la previsione del passaggio in proprietà al Comune in buono stato manutentivo senza alcun corrispettivo.

Con Nota del 5 settembre 2000 n. 7492 il Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino, comunicava la volontà di non rinnovare la convenzione, fissando quindi la scadenza della stessa "alla data del 04/05/2002".

Con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 29 aprile 2002 e Nota Sindacale in pari data n. 3115, il Comune confermava la disdetta della concessione di suolo comunale per la realizzazione di complesso turistico estivo ed invernale.

Detta delibera e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi ed in particolare le note sindacali n. 7492 del 5 settembre 2000 e n. 3115 del 29 aprile 2002 venivano impugnati dalla società Giannoni (proc. n. 2038/2002) avanti al TAR Salerno che, con sentenza n. 2009/08, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame in quanto gli atti presupposti alla Delibera di Giunta n. 56/2002 (Nota sindacale del 5 settembre 2000 prot. n. 7492 confermato da successiva Nota del 29 aprile 2002), atti aventi contenuto dispositivo e immediatamente lesivo, avrebbero dovuto essere direttamente impugnati. La sentenza è stata impugnata dalla società Giannoni e il relativo giudizio recante n. 8223/09 R.G. pende avanti la V Sezione del Consiglio di Stato.

Dal 2002 la società Ing. Marzio Giannoni s.a.s. ha di fatto continuato a gestire gli impianti e i relativi servizi ed infrastrutture.

Nelle more il Comune di Bagnoli Irpino ha attivato presso la Regione Campania proce\_

*Studio Legale  
Avv. Donato Pennetta*

*Studio Legale  
Avv. Rosa Tartaglia*

dimento per ottenere un finanziamento "per la valorizzazione del complesso turistico del Laceno" costituito principalmente dalla sostituzione delle "seggiovie e funivie".

La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1343 del 06/08/2008, ha approvato la proposta del Comune di Bagnoli Irpino ed ha destinato la somma di € 12.000.000,00 a valere sui fondi FAS, per l'intervento di "Realizzazione di impianti specifici ed automatici nella località Settevalli e Rajamagra" ricompreso nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma di cui al VI atto Integrativo dell'APQ "Sviluppo locale – Infrastrutture per il Turismo".

Il Comune di Bagnoli Irpino, con deliberazione giuntale n. 87 del 12/08/2008, ha approvato il progetto preliminare dell'intervento suddetto e, successivamente, ha redatto il Progetto definitivo dell'intervento, per un importo complessivo di € 13.319.880,00, di cui € 12.000.000,00 finanziati dai fondi FAS ed € 1.319.880,00 che avrebbero dovuto essere finanziati con fondi da capitale privato, attraverso la procedura dell'appalto integrato e concessione della gestione degli impianti.

La Regione Campania, con nota prot. N. 0777215 del 10/09/2009, del coordinatore dell'AGC 13 "Turismo e Beni Culturali", ha comunicato al Comune di Bagnoli Irpino, che in data 29/07/2009, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, è stato sottoscritto, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni ed Attività Culturali e la Regione Campania, il VI Atto Integrativo dell'APQ "Sviluppo locale – Infrastrutture per il Turismo", relativo agli interventi individuati con deliberazione di Giunta regionale n. 1343 del 06/08/2008, tra i quali figura l'intervento "Realizzazione di impianti specifici ed automatici nella località Settevalli e Rajamagra" (Codice Progetto SR AV01).

La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 489 del 16/04/2010, ha preso atto dei contenuti del "VI Atto Integrativo dell'APQ "Sviluppo locale–Infrastrutture

*Studio Legale*

*Avv. Donato Pennetta*

*Studio Legale*

*Avv. Rosa Tartaglia*

per il Turismo" stipulato tra Governo e Regione Campania in data 29/07/2019, istituendo altresì, nell'ambito dell'U.P.B. 3.11.32 del bilancio gestionale 2010 della Regione Campania, il Capitolo 2444, denominato "APQ Sviluppo locale – Infrastrutture per il Turismo - VI Atto Integrativo".

Il Consiglio Comunale di Bagnoli Irpino, con deliberazione n. 8 del 05.05.2010, ha approvato il programma triennale 2010-2012 dei lavori pubblici e l'elenco annuale 2010 dei lavori, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, comprendente l'operazione infrastrutturale "Realizzazione di impianti specifici ed automatici nella località Settevalli e Rajamagra" per l'importo complessivo di € 13.319.880,00;

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 134 del 19/10/2010, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione di impianti specifici ed automatici nella località Settevalli e Rajamagra" per un importo complessivo di € 13.319.880,00, di cui € 12.000.000,00 finanziati con i fondi FAS e € 1.331.988,00 finanziati con fondi privati, da reperire attraverso la procedura di aggiudicazione dell'appalto integrato con concessione della gestione degli impianti.

La società "Ing. Marzio Giannoni & C. s.a.s." con ricorso del 28/12/2010 ha impugnato avanti al TAR Salerno la deliberazione di G.C. n. 134 del 19/10/2010 e degli atti preliminari correlati e connessi.

Intanto la Giunta regionale della Campania con DGR n. 148 del 27/05/2013, nell'intento di fornire un impulso all'accelerazione della spesa del POR FESR, ha individuato come ambiti prioritari di intervento l'ambiente, il sostegno al tessuto produttivo, l'efficientamento energetico, i trasporti sostenibili, la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo urbano, evidenziando, nel contempo, la necessità di procedere alla individuazione di un Gruppo di Lavoro costituito da dirigenti ratione materiae coordinato

*Studio Legale  
Avv. Donato Pennetta*

*Studio Legale  
Avv. Rosa Tartaglia*

dall'Autorità di Gestione del POR FESR.

Successivamente con DGR n. 378 del 24/09/2013 sono state approvate le procedure di attuazione della DGR n. 148/2013, *affidandone l'esecuzione al Gruppo di lavoro nominati DPGR n. 139 del 01/07/2013 e s.m.i. coordinato dall'Autorità di Gestione del POR FES* e con deliberazione di G.R. n. 496 del 22.11.2013 ad oggetto "POR Campania FESR 2007-2013: iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn. 148 e 378 del 2013 – Adempimenti" si è, tra l'altro, approvato l'elenco dei progetti, elenco in cui al punto 19 figura come beneficiario il Comune di Bagnoli Irpino - 19 APQ "Sviluppo Locale - VI Atto Integrativo. Infrastrutture per il turismo" - Interventi per la realizzazione di impianti specifici – impianti automatici località Settevalli e Rajamagra.

La Giunta Regionale della Campania - *Dipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico, Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive* - con nota prot. n. 2013.0882212 del 23/12/2013, protocollo del Comune n. 56 del 3/01/2014 - ha quindi richiesto al Comune di produrre, entro il 31/01/2014, diversi atti, tra i quali il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ovvero esecutivo, con dichiarazione di immediata cantierabilità della soluzione progettuale prescelta, nonché la compilazione di una "Scheda ricognitiva per la verifica della coerenza dei progetti da finanziare nell'ambito delle Iniziative di Accelerazione della spesa del POR Campania FESR 2007/2013 ex DGR n. 378/2013". Al punto 2.2 di detta scheda, sotto la voce "Iter amministrativi già avviati relativamente alla pendenza di ricorsi/contenziosi", il Comune ha specificato lo stato del procedimento giudiziario pendente avanti il Consiglio di Stato.

Con deliberazione di G.C. n. 16 del 31/01/2014, si è quindi provveduto all'approvazione del progetto definitivo aggiornato per gli "Interventi per realizzazione di impianti specifici impianti automatici Settevalli e Rajamagra. APQ Sviluppo locale – VI Atto

*Studio Legale  
Avv. Donato Pennetta*

*Studio Legale  
Avv. Rosa Tartaglia*

Integrativo - Infrastrutture per il Turismo. Obiettivo operativo 1.11 – Codice progetto SR AV1" rimettendo alla Regione gli atti pertinenti.

Con Nota prot. n. 2014. 0248083 del giorno 8/04/2014, la Giunta Regionale della Campania - Dipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico, Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive - ha richiesto la documentazione relativa ai ricorsi (istanze, sentenze) ed eventuale altra documentazione/dichiarazione relativi ai successivi ricorsi pendenti, di cui alla scheda innanzi detta, documentazione dal Comune inviata.

A tale invio di documentazione sono seguiti incontri in sede regionale, nel corso dei quali i funzionari preposti hanno segnalato l'imprescindibilità della disponibilità delle aree interessate all'intervento come condizione per l'emissione del decreto di finanziamento.

Intanto il Comune aveva cercato di addivenire ad una soluzione bonaria della questione e questa volontà aveva portato a numerosi incontri, ma senza esito.

Nel dicembre del 2013 il Comune, con Nota del 9/12/2013, indirizzata alla società Giannoni, **dava atto** che la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 378 del 24/9/2013, pubblicata sul BURC n. 53 del 3 ottobre 2013 aveva approvato di programmare sul POR FESR Campania 2007/2013 il completamento degli interventi di cui all'A.P.Q.: Sviluppo locale – Infrastrutture per il turismo – VI atto integrativo, **confermava** la volontà formalmente già espressa nel 2000 e nel 2002 di ritenere scaduta alla data del 4/5/02 la Convenzione stipulata il 5/5/73 e **preavvertiva ed invitava** la Soc. "ing. Marzio Giannoni", in persona del legale rapp.te p.t., alla consegna, in favore del Comune, di tutti i beni in questione, nello stato previsto dalla convenzione, a far data dall'accreditamento del suddetto finanziamento ad opera della Regione, sempre rappresentando, ad ogni buon fine, la disponibilità a comporre bona\_

*Studio Legale  
Avv. Donato Pennetta*

*Studio Legale  
Avv. Rosa Tartaglia*

riamente ogni questione.

Seguiva lettera di riscontro del 22 dicembre 2013 (prot. in arrivo n. 0009739 del 23/12/2013) in cui la società, in persona dell'amministratore, ricordava la pendenza del giudizio e "... in pieno spirito collaborativo ed al fine di consentire a codesta amministrazione comunale di ottenere il finanziamento, finalizzato alla valorizzazione del complesso estivo ed invernale del Laceno, ..." dichiarava la propria disponibilità ad addivenire ad una definizione transattiva.

Il Comune, intanto, si era orientato a che il finanziamento di cui all'A.P.Q. "Sviluppo Locale" del 29/07/09 relativo alla costruzione degli impianti di risalita ed opere venisse attuato mediante lo strumento dell'appalto integrato utilizzando la sola parte del finanziamento pubblico.

Di recente, con nota del 22/07/2014, sembrando remota la possibilità di un accordo transattivo, essendo la società Giannoni ferma nella posizione di non voler riconoscere alcun aggio al Comune e pretendendo il riconoscimento della scadenza della Concessione al 2031, è stato emesso da parte dell'Ente invito-diffida a procedere, entro e non oltre sette giorni, all'immediato rilascio delle aree interessate dai lavori, con preannuncio di azione in caso di perdita del finanziamento e nel contempo confermando la disponibilità, nei sette giorni accordati, a definire la problematica in via stragiudiziale.

La società Giannoni, in riscontro a detta nota, ha, tra l'altro, rappresentato la disponibilità ad una definizione stragiudiziale della vertenza in atto.

Di recente è stata avanzata la proposta da parte della società Giannoni di ritrasferire immediatamente in proprietà i beni che, secondo la convenzione del 1973, alla scadenza, devono essere ritrasferiti gratuitamente al Comune, e di riconoscere, per la gestione successiva al rifacimento degli impianti, un aggio, condizione imprescindibile

*Studio Legale  
Avv. Donato Pennetta*

*Studio Legale  
Avv. Rosa Tortaglia*

per l'Ente.

E all'incontro dello scorso 12 agosto le parti, assistite dai rispettivi legali, hanno individuato linee guide per un possibile accordo transattivo:

-la società Giannoni dovrà restituire da subito le aree da interessare all'intervento da finanziarsi con fondi regionali con relativo recupero al patrimonio comunale; - si procederà alla nomina di un collegio costituito da tre membri cui sarà conferito incarico di determinare l'aggio, previa valutazione dei beni restituiti e della loro redditività e dei beni una volta realizzati; al completamento dei lavori la gestione degli impianti verrà comunque affidata alla società Giannoni fino al 2031 dietro pagamento del canone di concessione.

Questi i fatti.

Il contenzioso in corso è come è noto relativo all'impugnativa di delibera di Giunta con cui si prendeva atto della disdetta data alla società con Nota sindacale.

Tale delibera è stata definita dal Tar Salerno meramente dichiarativa e gli atti presupposti direttamente lesivi (cfr. sentenza n. 2009/08). Il Tar ha pronunciato, quindi, sentenza di inammissibilità del ricorso.

Avverso detta sentenza la società, come innanzi evidenziato, ha proposto appello al Consiglio di Stato e il giudizio ancora pende.

Qualora il Consiglio di Stato dovesse ritenere ammissibile il ricorso, dovrà pronunciarsi sulla durata della concessione.

Detto giudizio ha, come tutti, la sua alea, cui si aggiunge la paventata perdita del finanziamento in pendenza del contenzioso.

Alla luce di tali elementi la soluzione transattiva è da preferire, considerato altresì che di fatto la società, *nonostante la disdetta, risultata comunque valida ed efficace a seguito della pronuncia del TAR*, ha continuato a gestire gli impianti.

Studio Legale  
Avv. Donato Pennetta

Studio Legale  
Avv. Rosa Tartaglia


La società intende conservare la gestione anche dei nuovi impianti e degli immobili ristrutturati, ma bisogna trovare una soluzione tale da superare le problematiche connesse al mantenimento della gestione in capo alla società Giannoni, dopo il rifacimento degli impianti e degli immobili con il finanziamento di cui innanzi, senza indire una gara.

La proposta di ritrasferire subito i beni in proprietà al Comune che, con la Convenzione del 1973, erano passati in proprietà alla società Giannoni con l'obbligo di ritrasferirli alla scadenza, può essere effettivamente l'elemento qualificante di una transazione che vede il Comune entrare nella titolarità di beni da subito, beni che dopo il rifacimento degli impianti e la ristrutturazione degli immobili saranno sempre gestiti dalla società Giannoni.

Certamente, come più volte chiarito, non si può prescindere da un congruo aggio la cui determinazione è bene che sia affidata ad un collegio di esperti secondo parametri economici oggettivi collegati al valore e alla redditività dei beni nell'ambito di un confronto tra prima e dopo l'intervento di rifacimento.

Li 9/10/2014

Avv. Donato Pennetta



Avv. Rosa Tartaglia

